



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 del 14-07-2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVE
ALL'ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di luglio alle ore 12:30, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

RUGGIERI FRANCESCO	SINDACO	P
RE GIANLUCA	ASSESSORE	P
NARDINOCCHI ITALO	ASSESSORE	P
GIGLI LAURA	ASSESSORE	P
CORRADETTI ERSILIO	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 208 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, che in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 4, 5 e 5 bis, testualmente recita:

<< comma 4 >>.

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale

di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

<< comma 5 >>.

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

<< comma 5-bis.>>

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

VISTO, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

<< comma 12-bis >>

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.

Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sonostati effettuati gli accertamenti.

<< comma 12-ter. >>

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

<< comma 12-quater. >>

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO altresì il D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2017, in applicazione delle norme soprariportate la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada;

CONSIDERATO che per l'anno 2017 le possibili entrate derivanti da sanzioni amministrative del C.d.S. riferite agli artt. 208 e 142 del codice in parola sono state quantificate in € 30.000,00;

DATO ATTO che sussistano gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli art. 49 del T.U. n. 267/2000, rilasciato dal Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 del T.U. n. 267/2000, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Per l'anno 2017 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come da prospetto allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017
3. Di dare atto che il rendiconto finale dell'effettiva destinazione delle somme alle suddette finalità dovrà essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Di rendere con separata ed unanime votazione favorevole il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to RUGGIERI FRANCESCO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
24-07-2017

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.9867 del 24-07-2017

Addì 24-07-2017

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.608 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
24-07-2017 al 08-08-2017 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 24-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE